



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON:
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA
TERME - COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO -
COMUNE DI PALU' DEL FERSINA

Deliberazione N. 4

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO.

L'anno duemilaventuno, addì tre del mese di febbraio alle ore 19.00 in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata il Consiglio comunale:

GADLER MIRKO – SINDACO	PRESENTE
ANDERLE DANILO	PRESENTE
BEBER LORENZO	PRESENTE
CARLI DAVIDE	PRESENTE
CASAGRANDE LUCA	PRESENTE
ECCHER FLAVIO	PRESENTE
GADLER MARCELLO	PRESENTE
GADLER PAOLO	ASSENTE GIUSTIFICATO
OSS GIULIANO	PRESENTE
PINCIGHER PAOLO	PRESENTE
PINCIGHER SIMONE	PRESENTE
PISONI ROSANNA	PRESENTE

Assiste il Segretario comunale dott. Dolzani Giuseppe

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gadler Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 9 dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 03.02.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali;

preso atto che la L.P. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio;

visto quindi l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione."*;

Visto che il termine di presentazione da parte della Giunta al Consiglio comunale del Documento Unico di programmazione 2021 – 2023 di cui al comma 1 dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 è stato prorogato dall'art. 107, comma 6 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (DL Cura Italia) dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm, al paragrafo 8 stabilisce che: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce."

Pertanto, gli enti, come il Comune di Vignola Falesina, che sono andati ad elezioni (20-21 settembre 2020) possono presentare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 entro i termini fissati dallo Statuto comunale per la presentazione da parte del Sindaco al Consiglio comunale, delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato.

Inoltre gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono presentare un documento di programmazione semplificato, prendendo a riferimento la struttura del DUPS riportata nell'esempio n. 1 del principio applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. I comuni con meno di 2.000 abitanti possono prendere a riferimento lo stesso modello, apportando le ulteriori semplificazioni previste dal medesimo principio, al punto 8.4.1.

Richiamato inoltre l'articolo 54 del DI 104/2020 che modifica l'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogando il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 al

30 novembre 2020.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 2 di data 11/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 al D.LGS. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa al bilancio”;

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 siglato in data 16 novembre 2020.

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il quale prevede all'articolo 106, comma 3 bis la modifica dell'articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020 stabilendo che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.

Rilevato che con deliberazione della giunta comunale n. 36 di data 29/12/2020 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.lgs. 118/2011 e ss.mm, e per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche compreso nel DUP, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Evidenziato che il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Considerato che il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.lgs 118/2011 e ss.mm. e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamato il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Considerato che con mail dd. 19 gennaio 2021 è stata data comunicazione ai consiglieri comunali dell'avvenuta approvazione e deposito del Dup e dello schema di bilancio 2021-2023 con i relativi allegati.

visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: “*Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*”;

preso atto dell'articolo 1, comma 820 e segg. della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che “*Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*”;

considerato che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rimane rispettato il pareggio di bilancio 2021-2023 e sono riscontrati gli equilibri di bilancio, in ciascun

anno, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Dato atto che il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 27/05/2020 e che per il Comune di Vignola Falesina non si ravvisano situazioni di deficitarietà strutturale, come evidenziato nella tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale riportata anche nella Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2021-2023.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Dato atto che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà all'adozione del Piano esecutivo di gestione.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 19/01/2021.

Visto che:

- in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.

- l'art. 5 della convenzione citata prevede che "I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti.

- I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.";

- la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata.

Visto che la materia oggetto della presente deliberazione è di competenza della Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 22 del 02.12.2020 e s.m. con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Vignola Falesina, Elisa Rodler.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- in sostituzione del responsabile del servizio finanziario, il Segretario Comunale, dott. Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e sotto il profilo della regolarità contabile in data 27.01.2021;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 21.02.2001 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 18.12.2013;

ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 e ss.mm.

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 8 dd 22.03.2007 successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio n. 17 dd 21.10.2009, n.17 dd 16.07.2014, n. 25 dd 05.08.2015 e n. 8 del 28.02.2016;

sentita la seguente dichiarazione a verbale dei Consiglieri Anderle Danilo e Casagrande Luca, i quali "ritengono che il presente DUP e il Bilancio non si possano mettere ai voti perché nella scheda 2 parte 1° vi è un palese errore di contabilità, mancano € 30.000,00";

con n. 7 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 4 contrari, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale;

DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Documento unico di programmazione 2021-2023 (Allegato A) dando atto che lo stesso si configura come DUP definitivo;
2. di approvare il Bilancio di previsione 2021-2023 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, così suddivisi:
 - Bilancio di previsione 2021-2023 - Allegato B);
 - Piano degli indicatori - Allegato C);
 - Nota integrativa al bilancio 2021 -2023 - Allegato D);
3. di dare atto che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione 2021-2023 di cui alla presente deliberazione la Giunta comunale provvederà a definire il Piano esecutivo di gestione.
4. di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 e ss.mm.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. A), il ricorso sub. B) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. C).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Gadler Mirko



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dolzani dott. Giuseppe

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993.)